

189003

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19

[Continua >>>](#)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4-17/Leg. DI DATA 27 Aprile 2020

OGGETTO:

Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il parere rilasciato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 aprile 2020;
- visto il parere rilasciato dalla Prima Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in data 16 aprile 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 491 di data 22 aprile 2020 di approvazione del regolamento in oggetto,

e m a n a

il seguente Regolamento:

“Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizione temporanea relativa all'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Capo I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

Affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 (di seguito

denominata legge provinciale), selezionando da 10 a 20 operatori economici, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero o il caso in cui non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Per la selezione degli operatori economici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano gli elenchi tenuti dalle stesse tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

2. Alle procedure disciplinate da questo articolo trovano applicazione le linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

3. Gli affidamenti previsti da questo articolo sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e l'offerta tecnica è valutata utilizzando i criteri di natura quantitativa o tabellare di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale. L'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare solo se necessario, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Non si procede alla nomina della commissione tecnica.

4. L'offerta economica è espressa mediante il ribasso sull'importo posto a base dell'appalto risultante dall'elenco prezzi predisposto dall'amministrazione e allegato alla lettera di invito. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzino i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, possono ricorrere al metodo dell'offerta a prezzi unitari.

5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

6. Il progetto messo in gara individua le lavorazioni omogenee, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, che non possono essere frazionate fra più subappaltatori.

7. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'articolo 5 della legge provinciale.

Art. 2

Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge provinciale, selezionando almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici, utilizzando gli strumenti del mercato elettronico o elenchi aperti o, in mancanza, tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

2. Alle procedure disciplinate da questo articolo trovano applicazione le linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016.

3. I contratti disciplinati da questo articolo sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando i criteri di natura quantitativa o tabellare previsti dall'articolo 2, comma 3 della legge provinciale o anche altri elementi di natura quantitativa o tabellare, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto; non si procede alla nomina della commissione tecnica. Se è necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto, l'amministrazione può fare ricorso a criteri di valutazione di natura discrezionale.

4. L'offerta economica è espressa mediante il ribasso sull'importo posto a base dell'appalto risultante dall'elenco prezzi o da altri elaborati progettuali contenenti i prezzi predisposti dall'amministrazione e allegati alla lettera di invito. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzino i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, possono ricorrere al metodo dell'offerta a prezzi unitari.

5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

6. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico provinciale o di elenchi aperti per la selezione degli operatori economici ai sensi del comma 1 si applicano rispettivamente l'articolo 19 bis della legge provinciale n. 2 del 2016 o l'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020. In tutti gli altri casi si applica l'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020.

Art. 3

Disposizioni relative all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Nelle procedure ristrette di cui all'articolo 2, comma 2 della legge provinciale, qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge provinciale, nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di una dichiarazione contenente il numero dei dipendenti ed eventuali soci lavoratori iscritti presso la sede INPS della provincia di Trento e il numero totale dei dipendenti ed eventuali soci lavoratori. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti di tipo orizzontale, verticale o misto, o reti di imprese, viene considerata la situazione del raggruppamento nel suo insieme o delle imprese facenti parte della rete che chiedono di partecipare alla procedura, con riferimento al numero dei dipendenti ed eventuali soci lavoratori iscritti presso la sede INPS della provincia di Trento. Nel caso di consorzi, vengono computati in capo al consorzio anche i dipendenti e i soci lavoratori delle singole imprese consorziate esecutrici. In caso di avvalimento, vengono computati in capo al candidato anche i dipendenti e gli eventuali soci lavoratori dell'impresa ausiliaria che saranno utilizzati nell'esecuzione della prestazione.

2. Nelle procedure disciplinate da questo articolo non può essere invitato l'affidatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria merceologica, di opere o di servizi. Nel caso in cui l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente sia un'associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, il divieto di cui al primo periodo del presente comma si applica alla sola impresa mandataria. Negli affidamenti di servizi e forniture le categorie merceologiche e di servizi sono individuate secondo la classificazione prevista nelle linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016. Negli affidamenti di lavori pubblici si prende a riferimento la categoria prevalente. Quanto disposto dal presente comma non si applica nel caso in cui il precedente

affidamento sia avvenuto tramite procedure aperte al mercato caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti. Negli affidamenti di servizi socio-assistenziali il principio di rotazione è applicato secondo quanto previsto dalle linee guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate nell'ambito delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. La Provincia applica questo comma con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice; le altre amministrazioni possono applicare questo periodo in conformità ai propri ordinamenti.

3. Sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo quanto previsto nell'allegato A e redige la graduatoria dei candidati da invitare. In caso di candidati con lo stesso punteggio, e quando la posizione di parità rileva ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, l'amministrazione aggiudicatrice procede tramite sorteggio. Le operazioni di sorteggio devono essere svolte alla presenza del dirigente competente all'espletamento della procedura assistito da due testimoni e documentate in apposito verbale.

4. Se il numero di candidati è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice procede senza integrare il numero dei candidati da invitare.

5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

6. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'articolo 4 della legge provinciale. L'amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto, provvede altresì a verificare in capo all'aggiudicatario la dichiarazione resa ai sensi del comma 1.

Art. 4

Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica la dichiarazione di subappalto con la descrizione di tutte le lavorazioni o prestazioni che intende subappaltare con l'indicazione delle voci e dei relativi importi come risultanti dall'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per le prestazioni di servizi e forniture. Per ciascuna lavorazione o prestazione oggetto di subappalto la dichiarazione deve indicare il nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa e il codice fiscale nonché la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

b) al fine del rispetto del divieto di frazionare tra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara le lavorazioni omogenee, con il relativo importo, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, per i lavori e le prestazioni principali e secondarie, con il relativo importo, per i servizi e le forniture. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la possibilità di limitare il subappalto con riferimento alla prestazione principale o alle lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente;

c) l'attribuzione del punteggio avviene secondo le modalità stabilite nell'allegato B e in base:

1) al numero delle microimprese, piccole e medie imprese locali cui sono affidate lavorazioni o prestazioni in subappalto con attribuzione di massimo dieci punti;

2) al valore complessivo delle lavorazioni o delle prestazioni affidate in subappalto ad imprese locali con attribuzione di massimo venti punti;

d) ai fini della stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario la produzione del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare l'affidamento in subappalto, per tutti i subappaltatori indicati in offerta;

e) in sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica la coerenza con le dichiarazioni rese in sede di gara in base alle quali è stato calcolato il punteggio. I subappaltatori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altri subappaltatori aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. L'autorizzazione al subappalto è resa solo se sono rispettate queste condizioni;

f) in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, può disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1% dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta i subappalti effettivamente affidati in corso di esecuzione del contratto.

2. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il progetto posto a base di gara indica l'incidenza percentuale delle forniture necessarie per l'esecuzione del contratto sull'importo complessivo posto a base di gara;

b) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica una dichiarazione recante la descrizione di tutte le forniture che intende acquisire per l'esecuzione del contratto da microimprese, piccole e medie imprese locali e l'indicazione in percentuale dell'incidenza complessiva delle medesime forniture sull'importo delle forniture posto a base di gara; per ciascuna fornitura la dichiarazione reca altresì l'indicazione del fornitore, la ragione sociale, la sede legale o la sede operativa, il codice fiscale, nonché la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

c) l'attribuzione del punteggio avviene rapportando la percentuale di incidenza complessiva delle forniture che l'operatore economico intende acquisire per l'esecuzione del contratto da microimprese, piccole e medie imprese locali alla percentuale di incidenza delle forniture sull'importo posto a base di gara indicata nel progetto posto a base di gara e fino al limite massimo valutabile dato da quest'ultima percentuale; l'amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo le modalità stabilite nell'allegato B, con attribuzione di massimo venti punti;

d) in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione verifica la coerenza con le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno determinato l'attribuzione di punteggio mediante acquisizione dei documenti di trasporto; i fornitori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altre imprese aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. Il mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice può, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1% dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in corso di esecuzione del contratto.

3. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica una dichiarazione recante il ribasso massimo rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara che si impegna ad applicare nell'esecuzione del contratto per le lavorazioni o le prestazioni oggetto di subappalto già indicate ai sensi del comma 1;

b) l'amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo le modalità stabilite nell'allegato B, con attribuzione di massimo venti punti, assegnando il massimo punteggio al concorrente che ha indicato il minor ribasso massimo e punteggio 0 per valori di ribasso indicato pari o superiori al 35 % dei prezzi come risultanti dall'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per i servizi e le forniture;

c) ai fini della stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario la consegna del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare il ribasso massimo indicato, per tutti i subappaltatori indicati in offerta;

d) in sede di esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta; non sarà in ogni caso rilasciata l'autorizzazione al subappalto nell'ipotesi in cui dal relativo contratto risulti un ribasso superiore a quello indicato in offerta.

4. Si applicano le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 adottate in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019.

5. È considerata impresa locale l'impresa che ha la sede legale o la principale sede operativa sul territorio della provincia di Trento e almeno l'80% dei dipendenti o soci lavoratori iscritti all'INPS della provincia di Trento.

6. I pesi o punteggi da assegnare agli elementi di valutazione devono essere globalmente pari a cento. La lettera di invito è strutturata attribuendo al prezzo un peso ponderale non superiore al trenta per cento. Si applica la riparametrizzazione del punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica, a seguito della somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui alle lettere a) (a.1+a.2), b) e c).

Art. 5

Valutazione delle offerte anomale

1. Se sono utilizzati esclusivamente uno o più elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, l'amministrazione, prima dell'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, verifica le medesime offerte economiche mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;

b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a), incrementata del 50% della media;

2. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a tre.

3. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, continua a trovare applicazione la normativa in materia di contratti pubblici.

Capo II

Disposizione temporanea relativa all'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 7

Disposizione temporanea relativa all'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2020, la Provincia, in deroga a quanto previsto dalle linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016, applica il principio di rotazione con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice; le altre amministrazioni possono applicare questo comma in conformità ai propri ordinamenti.

Capo III

Modificazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Art. 8

Modificazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

“9 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, i progetti da porre a base di gara devono indicare i costi della manodopera.”

Art. 9

Modificazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, nell'offerta economica l'operatore economico indica i propri costi della manodopera.

Art. 10

Modificazione all'articolo 178 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “con invito di dodici imprese ritenute idonee” sono sostituite dalle seguenti “con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee”.

ALLEGATO A

Tabella applicativa dell'articolo 3

Numero dei dipendenti dell'impresa iscritti presso la sede INPS della provincia di Trento all'atto della presentazione della richiesta di invito	Punteggio
dallo 0 al 20% dei dipendenti	0
dal 21% al 40% dei dipendenti	40
dal 41% al 60% dei dipendenti	60
dal 61% al 70% dei dipendenti	70
dal 71% al 80% dei dipendenti	80
dall'81% al 90% dei dipendenti	90
dal 91% al 100% dei dipendenti	100

* * * * *

ALLEGATO B

Metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020

Al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 30.

Al sub criterio 1) viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti, utilizzando la seguente formula:

$$P = A \cdot \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^a$$

dove,

P = punteggio per il sub criterio in esame

A = 10

R_i = numero di imprese subappaltatrici locali proposto dal Concorrente i-esimo

R_{max} = numero massimo di imprese subappaltatrici locali proposto fra tutti i Concorrenti

R_{min} = numero minimo di imprese subappaltatrici locali proposto fra tutti i Concorrenti

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

$$r = \frac{R_{min}}{R_{max}}$$

Valore di "r"	Valore di "α"
$r < 10\%$	0,30
$10\% \leq r < 20\%$	0,40
$20\% \leq r < 30\%$	0,60
$30\% \leq r < 40\%$	0,80
$40\% \leq r$	1,00

Al sub criterio 2) viene attribuito un punteggio massimo di 20 punti, utilizzando la seguente formula:

$$P = A \cdot \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove,

P = punteggio per il sub criterio in esame

A = 20

R = valore economico delle lavorazioni previste in elenco prezzi che il Concorrente i-esimo intende affidare ad imprese locali

R_{max} = valore economico massimo delle lavorazioni previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i Concorrenti, da affidare in subappalto ad imprese locali

R_{min} = valore economico minimo delle lavorazioni previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i Concorrenti, da affidare in subappalto ad imprese locali

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

$$r = \frac{R_{min}}{R_{max}}$$

Valore di "r"	Valore di "α"
$r < 10\%$	0,30

$10\% \leq r < 20\%$	0,40
$20\% \leq r < 30\%$	0,60
$30\% \leq r < 40\%$	0,80
$40\% \leq r$	1,00

Al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

$$P = A \cdot \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove,

P = punteggio per il criterio in esame

A = 20

R_i = valore economico delle forniture previste in elenco prezzi che il Concorrente i-esimo intende acquistare da ditte locali

$R_{\max}$ = valore economico massimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i Concorrenti, da acquistare da imprese locali

$R_{\min}$ = valore economico minimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i Concorrenti, da acquistare da imprese locali

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

$$r = \frac{R_{\min}}{R_{\max}}$$

Valore di "r"	Valore di "α"
$r < 10\%$	0,30
$10\% \leq r < 20\%$	0,40
$20\% \leq r < 30\%$	0,60
$30\% \leq r < 40\%$	0,80
$40\% \leq r$	1,00

Al criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

$$P = A \cdot \left(1 - \left(\frac{R_i - R_{\min}}{35 - R_{\min}} \right)^\alpha \right)$$

dove,

P = punteggio per il criterio in esame

A = 20

R_i = percentuale massima di ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che il Concorrente i-esimo intende applicare ai propri subappaltatori;

$R_{\min}$ = minimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i Concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

$R_{\max}$ = massimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i Concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

$$r = \frac{R_{\min}}{R_{\max}}$$

Valore di "r"	Valore di "α"
$r < 10\%$	0,30
$10\% \leq r < 20 \%$	0,40
$20\% \leq r < 30 \%$	0,60
$30\% \leq r < 40 \%$	0,80
$40\% \leq r$	1,00

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all'articolo 1

- L'articolo 2, comma 1, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 dispone:

“1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, e per tutta la durata di queste limitazioni, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.”

- L'articolo 36, comma 2 bis, della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“2 bis. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'articolo 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente”.

- L'articolo 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

“Art. 19 ter
Selezione degli operatori economici

1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente.”

- L'articolo 2, comma 3, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 dispone:

“3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare:

a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure;

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della

prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto."

- Il decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di offerta economicamente più vantaggiosa

"1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), per la valutazione del prezzo con ricorso a formule matematiche nei servizi ad alta intensità di manodopera si applica la seguente formula di tipo non lineare:

$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

α = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante:

- 0,3 qualora il peso dell'elemento prezzo sia inferiore o pari a 20/100,
- 0,2 qualora il peso dell'elemento prezzo sia superiore a 20/100 e inferiore o pari a 30/100,
- 0,1 qualora il peso dell'elemento prezzo sia superiore a 30/100.

2. La formula prevista dal comma 1 si applica per la valutazione del prezzo negli appalti relativi ai servizi di seguito individuati, quando gli stessi sono ad alta intensità di manodopera:

- a) servizi di pulizia;
- b) servizi di portierato o front office;
- c) servizi di guardiania;
- d) servizi di gestione di asili nido;
- e) servizi di ristorazione scolastica e/o sanitaria;
- f) altre tipologie di servizi, esclusi i servizi di architettura ed ingegneria, nel rispetto del principio di economicità, quando, nel caso concreto, l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene il prezzo fisso ed invariabile utile ad un efficace perseguimento dell'interesse pubblico."

- L'articolo 5 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 dispone:

"Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di ope-

ratori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti negli elenchi previsti dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dagli elenchi per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dagli elenchi previsti dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto negli elenchi previsti dal comma 1.

7. In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed escute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 19 bis della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

"Art. 19 bis

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico

1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività."

- L'articolo 4 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 dispone:

"Art. 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. Quest'articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.

8. Quest'articolo non si applica nel caso di affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico o selezionati tramite gli elenchi previsti dall'articolo 5.

9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 2, comma 2, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 dispone:

"2. Scaduto il periodo previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque operatori economici. I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice".

Nota all'articolo 8

- L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni generali per la progettazione dei lavori

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto dei principi di sobrietà consistenti:

- a) nel miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione;
- b) nel massimo utilizzo di risorse e materiali rinnovabili e provenienti dalla filiera del riciclato;
- c) nelle migliori soluzioni architettoniche;
- d) nella massima manutenibilità;
- e) nel miglioramento del rendimento energetico;
- f) nella durabilità dei materiali e dei componenti;
- g) nella sostituibilità degli elementi;
- h) nella compatibilità tecnica, ambientale e localizzativa dei materiali rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (filiera corta);
- i) nell'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad incentivare il risparmio energetico e la sostenibilità dell'intervento e, se non sono soggette alla VIA, a tal fine comprendono:

- a) la relazione di risparmio energetico;
- b) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano limitati l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- c) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- d) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- e) lo studio e la stima dei costi necessari per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;
- f) l'analisi di rischio per imprevisto geologico, ai sensi dell'articolo 15.

4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare dai rischi per la sicurezza e la salute i lavoratori sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate.

6. Tutti gli elaborati sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal progettista o dai progettisti che sono responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

7. I progetti sono redatti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione.

9. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo.

9 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, i progetti da porre a base di gara devono indicare i costi della manodopera"

Nota all'articolo 9

- L'articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 52

Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 46.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dai documenti complementari e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

2 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, nell'offerta economica l'operatore economico indica i propri costi della manodopera.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a disposizione dei concorrenti i moduli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste dagli atti di gara.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito e dai documenti complementari richiamati dagli stessi.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 178 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 178

Modalità di affidamento

1. L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è preceduto da gare ufficiali o sondaggi informali ~~con invito di dodici imprese ritenute idonee~~ **con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee**, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 54, con le modalità ivi previste.
2. All'apertura delle buste si provvede in presenza del dirigente del servizio competente, ovvero di un funzionario dallo stesso delegato e di altri due funzionari assegnati al servizio medesimo che sottoscrivono apposito verbale in cui sono documentati i risultati della procedura concorsuale.
3. Le opere e i lavori da eseguirsi in economia sono affidati con il criterio del prezzo più basso.
4. I risultati della procedura concorsuale non sono soggetti ad approvazione.
5. Nel caso di forniture, in deroga al criterio di cui al comma 3, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.
6. Per affidamenti di importo fino a 100.000 euro l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere attestata, ai sensi dell'articolo 52, comma 10 bis, della legge, mediante autocertificazione da presentarsi al momento dell'offerta e dell'emissione della fattura per il pagamento degli stati di avanzamento o del saldo. Le

autocertificazioni rese sono sottoposte a verifica a campione ai sensi della legge provinciale sul procedimento n. 23 del 1992.”